

## Audizione

# ASSOFONDIPENSIONE

sull'Atto del Governo n. 47 (Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali).

Senato della Repubblica

XI° Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Roma, 9 ottobre 2018

## Introduzione.

Gentile Presidente e gentili Senatori,

desideriamo in primo luogo ringraziare la Presidente e i componenti della Commissione per aver convocato Assofondipensione nell'ambito di tale consultazione.

Assofondipensione è l'Associazione di rappresentanza dei Fondi Pensione Negoziali nati e alimentati dalla contrattazione collettiva del lavoro. Ciò, in ossequio alle leggi istitutive della previdenza complementare nel nostro Paese, dal D. Lgs n. 124 voluto da Giuliano Amato nel 1993, al D.Lgs n. 252 del 2005. I primi Fondi Pensione Negoziali sono stati istituiti nel 1998, mentre l'Associazione è nata nel 2003 per l'accordo tra le confederazioni datoriali, a partire da Confindustria, Confcommercio, Confcooperative e Confservizi, e quelle sindacali, cioè CGIL, CISL e UIL e UGL. Ad Assofondipensione oggi sono iscritti 30 Fondi Pensione Negoziali. In totale, i lavoratori che vi aderiscono, secondo gli ultimi dati pubblicati da COVIP, sono circa 3 milioni, per un valore di risparmio accumulato e destinato alle future prestazioni di circa 50 Mld di Euro.

L'Atto del Governo per l'attuazione della Direttiva 2016/2341 (IORP II) segna un punto fondamentale nel riordino delle specificità della Previdenza complementare infatti, in maniera organica e puntuale, provvede a sistematizzare i diversi aspetti della Direttiva Comunitaria e, conseguenzialmente, apporta sostanziali modifiche al testo del D.lgs. 252/2005 che disciplina le forme pensionistiche complementari.

Preliminarmente si evidenzia come la predetta sistematizzazione del Decreto 252/2005 non possa prescindere da un conseguenziale rafforzamento dell'Autorità di Vigilanza di settore (Covip) che si troverà ad operare in un contesto sempre più specialistico ed articolato che richiederà una regolamentazione e un controllo

ancora più intensi attesa anche l'accentuazione della diversa natura delle forme pensionistiche complementari.

Sulla base dell'analisi del testo, Assofondipensione rileva che l'attuazione della Direttiva Europea non sembra comportare, per i fondi pensione negoziali, delle variazioni particolarmente significative rispetto a quanto già essi implementano ai fini dell'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa di secondo livello emanata da Covip che, già in precedenza, è intervenuta, in più occasioni per regolamentare in maniera stringente l'intero settore.

Premesso quanto sopra, come Associazione si vogliono portare all'attenzione di codesta Commissione alcuni punti per i quali si chiedono degli ulteriori chiarimenti in quanto, consci della differente natura a livello europeo delle forme pensionistiche complementari siano esse a contribuzione definita che a prestazione definita, nell'ambito nazionale si evidenziano alcune problematiche sia di natura sostanziale che formale.

Tuttavia, questa Associazione vuole portare all'attenzione di codesta Commissione alcuni aspetti per i quali si chiedono degli ulteriori chiarimenti in quanto determinano, in ambito nazionale, alcune problematiche sia di natura sostanziale che formale.

In via preliminare occorre segnalare come nel novellato dei vari articoli vengano utilizzati, indistintamente, in più occasioni, i termini fondo pensione e forma pensionistica complementare. Tale circostanza crea delle evidenti problematiche in merito ai destinatari dei provvedimenti in quanto non risulta immediatamente chiaro se le disposizioni contenute si riferiscano all'intero universo dei soggetti operanti nell'ambito della previdenza complementare o, caso per caso, solo ad alcuni di essi come ad esempio i fondi pensione negoziali.

Il presente Decreto, al comma 4, prevede la riformulazione del Decreto del Ministero del lavoro in merito ai requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dei CdA dei fondi pensione. In merito a ciò riteniamo opportuno segnalare come la governance dei Fondi pensione abbia avuto il merito di mettere al riparo l'investimento dei Fondi Negoziati dalle tempeste finanziarie affrontate negli ultimi anni. Questo a dimostrazione di come sia efficace il controllo della gestione operato dagli organi delle Forme Pensionistiche di natura negoziale e di come la stessa governance abbia risposto bene alle necessità di un investimento previdenziale e non finanziario. Quest'ultima considerazione conferma, pertanto, la bontà dell'impianto generale esistente in capo ai fondi pensione negoziali.

Oltre a ciò, in merito al sopra richiamato comma 4, viene prevista la redazione di un documento relativo al sistema di governo del fondo pensione elaborato prendendo in considerazione le decisioni relative agli investimenti e dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario. Questa formulazione pone alcune perplessità sulla tipologia di documento da redigere o se lo stesso rappresenti nella sostanza una duplicazione del Documento sulle Politiche di Investimento, già previsto per i Fondi pensione. Sempre nel medesimo articolo, si fa riferimento al sistema di revisione interna e di controllo interno. Al riguardo sarebbe opportuno che le caratteristiche e le competenze dei due istituti, al fine di non incorrere anche in tale situazione nella duplicazione di funzioni e di adempimenti vengano dettagliatamente specificate in modo da poter individuare, con assoluta certezza, chi sia il titolare delle attività per l'espletamento degli obblighi connessi.

Il comma 7 del Decreto, recependo il novellato della Direttiva Comunitaria riferimento, riguardo all'implementazione delle funzioni fondamentali, ai soli fondi pensione lasciando dubbi se tali previsioni siano, invece, obbligatorie anche per tutte le altre forme di previdenza complementare, così come incertezza rimane in merito alle previste funzioni di gestione del rischio e alla valutazione interna del rischio. La presente formulazione sembra far propendere per un'equiparazione

delle attività proprie dei fondi pensione con quelle proprie delle altre forme di previdenza, previsione che, attesa la differente natura delle forme di previdenza al momento esistenti e di quelle di futura istituzione come i PEPP, creerebbe una potenziale confusione sugli adempimenti effettivamente necessari per i distinti interlocutori, secondo le differenti specificità.

Altro chiarimento risulta necessario in relazione al comma 9 afferente la banca depositaria dove è previsto il deposito presso un unico soggetto di tutta la liquidità del fondo pensione senza alcuna opportuna differenziazione relativamente ai conti per le spese amministrative del fondo pensione. Tale impostazione potrebbe creare delle effettive complessità per la gestione delle spese amministrative che nulla hanno a che vedere con la ben più complessa ed articolata gestione finanziaria del fondo pensione.

Da ultimo, pone alcune perplessità la nuova previsione del comma 25 che introduce l'obbligatorietà dell'azione di rivalsa per i fondi pensione dotati di soggettività giuridica nei confronti dei responsabili delle violazioni che incorrono nell'irrogazione di sanzioni da parte della Covip. Tale impostazione pare eccessiva, perché in contrasto con quanto previsto dal nostro ordinamento giuridico in materia di responsabilità solidale e diritto di regresso.

Peraltro, una tale previsione è foriera di impattare pesantemente sui fondi pensione, sia in termini di governance che a livello di beneficio economico.

Senza trascurare che alcun accenno in merito è contenuto nel testo comunitario.

Se ne chiede, pertanto, lo stralcio posto che la ratio del testo vigente già contiene le opportune tutele in termini di rispetto degli obblighi di responsabilità solidale nei confronti dei terzi e in termini di azionabilità dell'azione di regresso all'interno del rapporto di solidarietà tra Fondo e soggetti sanzionati.

## CONCLUSIONI

L'atto di recepimento della normativa comunitaria, oggi oggetto di esame, rivolgendosi in via generale ed indistintamente a tutte le forme di previdenza complementare ad oggi esistenti in ambito europeo, crea, fondamentale, un'omologazione degli adempimenti. Crediamo sia importante, invece, mantenere un'attenta differenziazione degli obblighi previsti, attesa la diversità della natura delle forme di previdenza complementari che rappresentano il secondo ed il terzo pilastro del sistema previdenziale

Con l'occasione, si ritiene utile evidenziare l'opportunità di avviare una riflessione sui correttivi che, in un quadro normativo organico e coerente, si possano apportare alla disciplina del secondo pilastro per valorizzare un'esperienza positiva di Welfare di secondo livello, contribuendo ad incrementare l'appeal della previdenza complementare e la fiducia e l'affidabilità nel sistema previdenziale complessivo.

Riteniamo che la previdenza complementare vada rilanciata attraverso un insieme di misure dirette a: a) realizzare campagne informative dedicate; b) favorire ulteriormente il regime fiscale, con l'allineamento ai trattamenti riservati ai fondi pensione in altri Paesi europei (EET), con l'eliminazione del criterio del pro rata nella tassazione della prestazione e con l'introduzione della tassazione dei rendimenti sul "realizzato" e non sul "maturato"; c) completare la destinazione del TFR alla previdenza complementare, con l'introduzione di strumenti idonei a sostenere l'equilibrio finanziario delle piccole imprese che conferiscono il TFR dei propri dipendenti alla previdenza complementare; d) favorire la razionalizzazione dell'offerta dei fondi pensione esistenti, in modo da pervenire ad assetti organizzativi maggiormente efficienti ed efficaci per gli iscritti e per i potenziali aderenti (accorpamenti); e) favorire l'utilizzo del risparmio previdenziale a sostegno

dello sviluppo dell'economia reale del Paese, attraverso l'individuazione di strumenti dedicati e incentivi fiscali.

Particolare attenzione merita la previsione dell'articolo 8, comma 9 del D.Lgs. 252/05 secondo cui le forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e **rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.**

Tale misura non risulta prevista nella più recente normativa comunitaria e, per di più, non appare raggiungibile nell'attuale e nel previsto scenario di mercato.

Peraltro, il mantenimento di tale impostazione, ove non adeguatamente supportato, pone il fondo pensione in condizione di essere, suo malgrado, potenzialmente inadempiente non potendo offrire agli iscritti, a causa del difficile contesto di mercato, quanto previsto in normativa attesa la crescente difficoltà a di stipulare convenzioni, con le società di gestione, che diano le garanzie sopra richiamate.

Infine Assofondipensione concorda con la necessità di garantire che l'Autorità di Vigilanza di settore (Covip) abbia gli strumenti necessari per svolgere i compiti ad essa istituzionalmente assegnati nell'ambito dell'attività di supervisione dei fondi pensione.

Per tutti questi motivi ci permettiamo di fare affidamento sul contributo al dibattito parlamentare che potrà venire da questa autorevole Commissione affinché la proposta possa essere adeguatamente rivista e armonizzata nei punti di maggiore criticità e incoerenza con il nostro sistema complessivo, anche nell'ambito di una riflessione più ampia che assicuri interventi adeguati per il rilancio del secondo pilastro nel nostro Paese.

Vi ringraziamo per l'attenzione.

